

**REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2001 DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 194/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 7 novembre 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping ⁽²⁾ relativo alle importazioni di pannelli duri originari, tra l'altro, della Lettonia.
- (2) A seguito di tale procedimento, nel gennaio 1999, con il regolamento (CE) n. 194/1999 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati istituiti dazi antidumping volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (3) Parallelamente, con la decisione 1999/71/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha accettato un impegno presentato, tra l'altro, dalla società lettone AS «Bolderāja» (codice addizionale TARIC 8499) e, di conseguenza, le importazioni di pannelli duri originarie della Lettonia esportate nella Comunità da questa società sono state esentate dal dazio antidumping in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di cui sopra.

B. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO

- (4) La AS «Bolderāja» ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali. Di conseguenza, con la decisione 2001/707/CE ⁽⁵⁾ della Commissione, il nome di questa società è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/71/CE.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 194/1999

- (5) In considerazione di quanto precede, occorre modificare opportunamente l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 194/1999 che elenca le società esentate dai dazi antidumping,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU C 336 del 7.11.1997, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 71.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.